



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

PRATICA DET - 895 - 2017

DETERMINAZIONE PERSONALE

N° 874 del 28-06-2017

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE-CONCESSIONE CONGEDO
STRAORDINARIO EX ART. 42 C.5 D.LGS. 151/01 A DIPENDENTE IN
RUOLO MATRICOLA 62997 PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE
2017 - DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 **“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”**, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto **“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”**;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019, ed i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017;

VISTA l'istanza presentata in data 26.06.2017 acquisita al protocollo del Comune al n. 18754 con la quale il dipendente identificato con la matricola n. 62997 a tempo indeterminato inquadrato in cat. C1/C3 ha presentato richiesta di collocamento in congedo retribuito per sei mesi a far data dal 01 luglio 2017, per assistere la sorella convivente e non ricoverata a tempo pieno in strutture specializzate, per la quale già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, regolarmente autorizzata dal responsabile di area;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti, tutti acquisiti agli atti di questa Amministrazione Comunale, per la concessione del congedo in parola, previsti dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 18, comma 1, del CCNL del 14.09.2000, c.d. code contrattuali, che dispone che le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi previsti dall'art. 4 della Legge n. 53/2000;

PRESA VISIONE della normativa e delle disposizioni attinenti la richiesta di seguito evidenziata:

- a. l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, come modificato e integrato dall'art. 4 del D. Lgs. 18.07.2011 n. 119, dispone: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.";
- b. il comma 5-bis che dispone "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Omissis";
- c. il comma 5-quinquies che dispone "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Omissis";

DATO ATTO che l'Inpdap, con circolare n. 2 del 10.01.2002, integrata con la nota informativa n. 22 del 25.10.2002, evidenzia "omissis. Durante i periodi di congedo, frazionabile anche a giorni interi, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempre che la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 70 milioni. I periodi di congedo in oggetto sono valutabili per

intero ai fini del solo trattamento di quiescenza. Gli enti di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con onere a carico di questo Istituto. L'istituto della contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta e pertanto, a fronte di pagamento di retribuzioni nei casi di congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi contributi previdenziali;

RICHIAMATA la Circolare Inpdap n. 31 del 12.05.2004 che ribadisce: "I periodi di cui all'oggetto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro. I medesimi non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR. Il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie. Il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo."

PRESO ATTO che la determinazione n. 1824/2015 di concessione al dipendente in oggetto dei permessi di cui all'art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/01 riportava un refuso nel computo dei periodi già fruiti, da scomputare dal totale dei due anni massimi concedibili, rendendo pertanto necessario procedere al ricalcolo degli stessi;

DATO ATTO che dagli atti presenti nel fascicolo personale del dipendente, effettuato il ricalcolo, si evince che lo stesso ha già fruito di mesi 16 e gg 12 in maniera frazionata di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i;

ACCERTATO che la retribuzione annua corrisposta al dipendente di ruolo inquadrato nella categoria C1/C3 rientra nel limite massimo previsto dalla citata normativa;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto sussistono i presupposti affinché al dipendente in questione venga concesso il periodo di congedo;

RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che, a causa di un refuso nella determinazione n. 1824/2015 di concessione al dipendente matricola n.62997 dei permessi di cui all'art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/01 nel computo dei periodi già fruiti, si è reso necessario procedere al ricalcolo degli stessi, determinato in mesi 16 e giorni 12;
2. di concedere al dipendente a tempo indeterminato di questo Comune identificato con la matricola n. 62997, Cat. C1/C3 un congedo retribuito per mesi 6 da luglio a dicembre 2017 per assistenza a familiare convivente e non ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, per il quale già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
3. di confermare che per il congedo richiesto in modo frazionato è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;

4. di decurtare dai due anni complessivi spettanti i periodi già usufruiti in precedenza oltre a quello oggetto della presente determinazione;
5. di corrispondere al dipendente in questione l'indennità utile ai soli fini pensionistici, rapportata all'ultima retribuzione mensile con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, entro il limite massimo di € 47.351,00 (importo, riferito all'anno 2014, rivalutato in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo);
6. di dare atto:
 - che il congedo in questione non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
 - che il versamento dei contributi pensionistici per il periodo di aspettativa è a totale carico del Comune di Montepulciano;
 - che il dipendente in questione dovrà tempestivamente informare il Comune di Montepulciano di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio.
7. che il presente atto viene inviato agli Uffici finanziari, al Responsabile Area competente e al dipendente.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:

PROVVEDIMENTO
SERVIZIO PERSONALE-CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 C.5 D.LGS. 151/01 A DIPENDENTE IN RUOLO MATRICOLA 62997 PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017 - DETERMINAZIONI
COME RIPORTATO IN DETERMINA E PRESA D'ATTO

NOTE :

Montepulciano, 11-07-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.